



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

**Sindacato Direttori Penitenziari**  
- Segreteria Nazionale -

**Prot. n.804/T/21.17 del 22 marzo 2021**

Al Signor Capo del Dipartimento  
dell'Amministrazione Penitenziaria  
*Pres. Dott. Bernardo Petralia*  
**ROMA**

Al Signor Capo del Dipartimento  
Giustizia Minorile e di Comunità  
*Pres. Dott.ssa Gemma Tuccillo*  
**ROMA**

Al Signor Direttore Generale del Personale e delle Risorse  
del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
*Dott. Massimo Parisi*  
**ROMA**

Al Signor Direttore Generale  
del Personale delle Risorse e per l'Attuazione di provvedimenti del Giudice Minorile  
del Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità  
*Dott. Giuseppe Cacciapuoti*  
**ROMA**

e per conoscenza:

All'Ufficio di Gabinetto  
della Ministra della Giustizia, *Prof.ssa Marta Cartabia*  
**ROMA**

**Oggetto: Sollecito avvio procedure dei concorsi per il personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006.**

*All.mi Presidenti e Direttori Generali,*

con il Comunicato Prot. n.796/T/21.09 del 06 marzo 2021 abbiamo plaudito all'iniziativa del Governo di sbloccare le procedure dei concorsi per il personale della Carriera Dirigenziale Penitenziaria ex D.Lgs. n.63/2006<sup>1</sup>, oltre che per altro personale del Comparto "Funzioni Centrali"

<sup>1</sup> - Il concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti (elevati a 55), a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale" è stato indetto con P.D.G. 5 maggio 2020, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – "Concorsi ed esami" del 19 maggio 2020 n. 39;

**Segreteria Nazionale**

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

del D.A.P. e del D.G.M.C. e delle Forze di Polizia ad ordinamento civile nelle quali è compreso anche il Corpo di Polizia Penitenziaria.

Come è noto, infatti, l'art.24, comma 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, riportante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”, pubblicato sulla GU n.52 del 02.03.2021 (Suppl. Ordinario n. 17), ha previsto espressamente che **“ Per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di Polizia, del personale dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Esecuzione penale minorile ed esterna, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto previsto dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”<sup>2</sup>.***

- il concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale indetto dal Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DGMC) , con provvedimento 28 agosto 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 74 del 22 settembre 2020;

- Il concorso pubblico per esami per 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale. Il bando è stato pubblicato nel sito del Ministero della Giustizia e nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 78 del 6 ottobre 2020.

<sup>2</sup> Art. 259 -Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali – nel Testo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 128 del 19 maggio 2020, SO n. 21/L), coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 , recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»:

*“Art. 259 Misure per la funzionalità delle Forze Armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali 1. Per lo svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 e fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni dei commi da 2 a 6 del presente articolo. 2. Le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, incluse le disposizioni concernenti la composizione della commissione esaminatrice, possono essere stabilite o rideterminate, con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti, con riferimento a: a. la semplificazione delle modalità del loro svolgimento, assicurando comunque il profilo comparativo delle prove e lo svolgimento di almeno una prova scritta e di una prova orale, ove previste dai bandi o dai rispettivi ordinamenti. Ai fini di cui alla presente lettera, per prova scritta si intende anche la prova con quesiti a risposta multipla; b. la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche di videoconferenza. 2-bis. Restano ferme le modalità di accesso e, ove previste, le relative aliquote percentuali di ripartizione dei posti a concorso, nonché la validità delle prove concorsuali già sostenute. 3. Per esigenze di celerità, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale per i concorsi già banditi, i provvedimenti di cui al comma 2 sono efficaci dalla data di pubblicazione nei siti internet istituzionali delle singole amministrazioni. 4. I candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, a una o più fasi delle procedure*

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Purtroppo, però, abbiamo dovuto prendere atto dei nuovi, ennesimi, rinvii delle prime prove scritte. Infatti, con Avvisi pubblicati sul sito web del Ministero della Giustizia, è stato comunicato che le date e la sede di svolgimento delle prime prove scritte dei concorsi in argomento saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella scheda di sintesi del concorso presente nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), a far data dal 23 marzo 2021<sup>3</sup> e dal 14 aprile 2021<sup>4</sup>.

concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Amministrazioni di cui al comma 1, sono rinviati a istanza dell'interessato a sostenere le prove nell'ambito del primo concorso successivo alla cessazione di tali misure. In tal caso, le eventuali risultanze di prove valutative già sostenute nell'ambito dell'originario concorso sono valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nella graduatoria finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione, ove previsto, o inseriti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 87, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è autorizzato lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso alle qualifiche e ai ruoli del personale delle Amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto di prescrizioni tecniche idonee a garantire la tutela della salute dei candidati, da determinarsi con decreto del Ministro della Salute, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione. 6. Qualora indifferibili esigenze di servizio connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 non abbiano reso possibile al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, la completa fruizione nel corso dell'anno 2020 della licenza ordinaria, del congedo ordinario e delle ferie comunque spettanti, la parte residua è fruita entro i dodici mesi successivi ai termini previsti a ordinamento vigente. 7. Le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previste, per l'anno 2020, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno 2019, dall'articolo 1, comma 287, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dall'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 2021."

3

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_6\\_1.page?facetNode\\_1=5\\_0&facetNode\\_2=5\\_0\\_32&contentId=SCE273787&previousPage=mg\\_1\\_6#](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?facetNode_1=5_0&facetNode_2=5_0_32&contentId=SCE273787&previousPage=mg_1_6#)

"DIRIGENTI PENITENZIARI - 5 maggio 2020 - Concorso pubblico, per esami, a 45 posti a tempo indeterminato, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria di dirigenti di istituto penitenziario di livello non generale - Dipartimento amministrazione penitenziaria - Scheda di sintesi

► Avviso 9 marzo 2021 - Rinvio pubblicazione prove scritte

Visto il D.P.C.M. 2 marzo 2021 - articolo 24, comma 2, con il quale l'Amministrazione Penitenziaria è autorizzata allo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi, secondo le modalità previste dall'articolo 259 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si comunica che le date e la sede di svolgimento della prima prova scritta del concorso pubblico, per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, indetto con P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale - n. 39 del 19 maggio 2020, saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nella scheda di sintesi del concorso presente nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), a far data dal 23 marzo 2021.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Roma, 8 marzo 2021

Il Direttore Generale

Massimo Parisi"

<sup>4</sup> [https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_6\\_1.page?contentId=SCE294275&previousPage=mg\\_1\\_6](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE294275&previousPage=mg_1_6)

"DIRIGENTI PENITENZIARI - 28 agosto 2020 - Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale - Scheda di sintesi

► Avvisi 10 marzo 2021

Provvedimento 9 marzo 2021 - (...) Rinvio pubblicazione data prova scritta

AVVISO

La data e le sedi di svolgimento della prima prova d'esame del concorso pubblico, per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 5 posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale indetto con P.D.G. del 28 agosto 2020 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - n. 78

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Orbene, questa organizzazione sindacale era già intervenuta in diverse occasioni, anche con nota Prot. n.747/T/20.26 del 02 maggio 2020, per rappresentare la grave carenza nei ruoli del personale della carriera dirigenziale penitenziaria e la necessità, non più procrastinabile, che tutte le procedure per lo svolgimento delle prove concorsuali, sospese per l'emergenza Covid-19, fossero riavviate e accelerate il più possibile.

Le scoperture di organico, infatti, sono enormi, basti pensare che molti istituti penitenziari sono dirette in regime di missione da dirigenti titolari della direzione di altra sede e che molti dirigenti ricoprono la direzione anche di due o più istituti, per adulti e per i minorenni, ed anche di uffici di esecuzione penale esterna. Le carenze sono ancora percentualmente più gravi, se possibile, per i dirigenti del ruolo di esecuzione penale esterna il cui numero è talmente ridotto da aver determinato la necessità di una norma speciale<sup>5</sup> (prevista originariamente come norma eccezionale e a termine ma che è stata più volte prorogata, da ultimo sino al 31.12.2021<sup>6</sup>) che consenta l'affidamento della direzione degli uffici interdistrettuali e distrettuali di esecuzione penale

---

del 6 ottobre 2020 saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia: [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), nel link dedicato al concorso, in data 14 aprile 2021.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. (...)

Roma, 10 marzo 2021

Il Direttore Generale

Giuseppe Cacciapuoti".

[https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_6\\_1.page?contentId=SCE292517&previousPage=mg\\_1\\_6](https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_6_1.page?contentId=SCE292517&previousPage=mg_1_6)

"DIRIGENTI PENITENZIARI - 28 agosto 2020 - Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Scheda di sintesi

► Avviso 25 febbraio 2021 - Nuove comunicazioni prova scritta

AVVISO

Visto il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" e, in particolare l'art. 1, comma 10, lettera z), che ha disposto la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali, si comunica che la data e le sedi di svolgimento della prima prova scritta del concorso pubblico, per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale indetto con P.D.G. del 28 agosto 2020 e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie speciale - n. 74 del 22 settembre 2020 saranno stabilite con successivo provvedimento che sarà pubblicato nel sito ufficiale del Ministero della Giustizia: [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), nel link dedicato al concorso, in data 14 aprile 2021. (...)

Roma, 25 febbraio 2021

Il Direttore Generale

Giuseppe Cacciapuoti"

<sup>5</sup> Art. 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10: «1-bis. In attesa dell'espletamento dei concorsi pubblici finalizzati alla copertura dei posti vacanti nell'organico del ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna, per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di dirigente dell'esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario».

<sup>6</sup> Articolo 8 (Proroga di termini in materia di giustizia) D.L. 31 dicembre 2020, n. 183 "Decreto convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21. - Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" (MILLEPROROGHE 2021): << 1. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole "fino al 31 dicembre 2020" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2021">>.

Segreteria Nazionale

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

esterna a dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, con ciò determinando, perversamente, un ulteriore aggravamento della carenza nel ruolo di questi ultimi. Identica norma<sup>7</sup> consente, com'è noto, al Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità di impiegare fino al 31.12.201 i dirigenti penitenziari dei ruoli del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria per coprire i cinque vacanti posti di direttore degli Istituti Penali per i Minorenni di Roma, Milano, Catania ed Airola (BN). E la situazione purtroppo è destinata a peggiorare a causa dei progressivi pensionamenti.

Infatti, al 31 gennaio 2021:

- per il D.A.P.
  - con riferimento ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario, a fronte di una dotazione organica pari a 300 unità<sup>8</sup> ne sono in servizio solo n.243, cioè -57 e con una scopertura del 19%;
- per il D.G.M.C.
  - con riferimento ai dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario per minorenni, a fronte di una dotazione organica pari a 7 unità<sup>9</sup> ne sono in servizio solo n. 2, cioè - 5 e con una scopertura del 71,43%,
  - con riferimento ai dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna, a fronte di una dotazione organica pari a 41 unità<sup>10</sup> ne sono in servizio solo n.11, cioè - 30 e con una scopertura del 73,17%.

<sup>7</sup> Art. 1, comma 311, 4° periodo, della legge 30 dicembre 2018 n. 145: <<Nelle more dell'espletamento del concorso pubblico finalizzato alla copertura dei posti di cui al presente comma, i funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario possono svolgere fino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, le funzioni di direttore degli istituti penali per minorenni. (...)>> (\*).

(\*) Comma modificato dall'articolo 8, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21.

<sup>8</sup> Tabella E (articolo 16, commi 1 e 9) D.P.C.M. 15.06.2015 n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche".

<sup>9</sup> Ex art. 1, comma 311, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 le Tabelle C ed F allegate al regolamento di cui al D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, sono state sostituite dalle tabelle I e II allegate alla predetta legge e con D.M. 15.02.2019 gli Istituti penali per i minorenni di Airola (BN), Bari, Catania, Nisida (NA), Milano, Roma e Torino sono stati classificati quali uffici di livello dirigenziale non generale.

<sup>10</sup> Tab. III (art.2, comma 3) D.P.C.M. 19 giugno 2019, n. 99 "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84" che sostituisce la Tab.F del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84



*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

A fronte di queste gravi carenze si rende, quindi, indispensabile che i concorsi banditi per l'assunzione di nuovi dirigenti penitenziari non siano più procrastinati, posto che l'ultima immissione in ruolo nella carriera risale oramai al lontano 1997.

Lo impone la situazione di gravissima carenza che va ad aggravare una già insufficiente dotazione organica, frutto di un'assurda serie di interventi di *spending review*<sup>11</sup> e sulla quale si auspica un ripensamento politico, ulteriormente ridotta a causa dei progressivi ulteriori pensionamenti.

<sup>11</sup> dapprima per effetto dell'art.74 della **legge 8 agosto 2008, n.133** che ha determinato "la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti.", Conseguentemente le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario di livello non generale, rispetto a quelle previste dal D.Lgs. 15 febbraio 2006 n.63 (Tabella A, Art. 3, comma 3) sono passate dalle originarie 511 (inclusi n.25 dirigenti generali e n.55 dirigenti non generali del ruolo di esecuzione penale esterna, ruolo che oggi è transitato al Dipartimento della giustizia minorile e di comunità per effetto del D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche) a n.419 unità (cioè -82). Al riguardo si deve tenere conto che in applicazione del D.P.C.M. 1 aprile 2008 "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria" era già avuto il transito al SSN dei dirigenti penitenziari medici ai quali faceva capo la direzione degli O.P.G. e la cui dotazione organica era di n.15 unità. Successivamente per effetto dell'art.2, comma 8 bis, del **D.L. 30 dicembre 2009 n.194** (convertito con modificazioni dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*) è discesa l'ulteriore riduzione, rispetto ai posti risultanti a seguito dell'applicazione del predetto *articolo 74* della *L.133/2008* (entro il 30 giugno 2010) degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 10 per cento e la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale apportando anche a queste ultime una ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva. Conseguentemente le dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario di livello non generale sono passate da n.419 unità (esclusi n.25 dirigenti generali) a n.381 (cioè -38) come risulta dal D.P.C.M. 31 gennaio 2012 << *Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario, dei dirigenti di seconda fascia dell'Area I e di quello appartenente alle Aree prima, seconda e terza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia*>>, pubblicato nella Gazz. Uff. 22 marzo 2012, n. 69 (come da Tabella A aggiunta da Comunicato 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. 27 marzo 2012, n. 73): Dirigente penitenziario-ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario n.342; Dirigente penitenziario-ruolo dei dirigenti dell'esecuzione penale esterna n.39= totale n.381). Si è dovuta, poi, dare attuazione all'ulteriore riduzione derivante dall'applicazione dell'art.1, comma 3, lett. a) del **D.L. 13 agosto 2011 n. 138** (convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 14 settembre 2011, n. 148), che ha imposto entro il 31 marzo 2012 un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, anche del personale non dirigenziale, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell'applicazione del predetto *articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009*;

L'ultima riduzione è stata poi effettuata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 << *Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario*>> (titolo così modificato dalla legge di conversione) convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 135: "1. *Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalità previste dal comma 5, nella seguente misura:*

a) *gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;(...) 7. Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale amministrativo operante presso gli uffici giudiziari, il personale di magistratura. Sono altresì escluse le amministrazioni interessate dalla riduzione disposta dall'articolo 23-quinquies, nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha provveduto alla riduzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2012.*"

In conclusione, ai sensi del D.P.C.M. 31 gennaio 2012 << *Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale con qualifica di dirigente penitenziario, dei dirigenti di seconda fascia dell'Area I e di quello appartenente alle Aree prima, seconda e terza del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia*>> come integrato dalla Tabella A di cui al Comunicato 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. 27 marzo 2012, n. 73), le attuali dotazioni organiche del personale della Carriera dirigenziale penitenziaria sono le seguenti:

- DAP: Dirigenti penitenziari generali n.17 e Dirigenti penitenziari del ruolo di istituto penitenziario n.342;
- DGMC: Dirigenti penitenziari generali n.1 e Dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna n.39.

Segreteria Nazionale



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

Lo impone, conseguentemente, una visione dell'esecuzione penale doverosamente orientata in senso costituzionale, così come l'ordinamento penitenziario l'ha voluta, poiché la insufficienza numerica di dirigenti penitenziari determina un ovvio sbilanciamento del sistema penitenziario e, in particolare del carcere, verso un regime di polizia che non può non favorire quelle spinte securitarie mai sopite.

Difatti la dirigenza penitenziaria, con maggiore evidenza all'interno delle carceri, svolge un ruolo essenziale di armonizzazione e governo complessivo del sistema penitenziario poiché, in ossequio ai principi contenuti nell'art. 27 della Costituzione e compiutamente declinati dall'Ordinamento Penitenziario, negli istituti devono trovare bilanciamento le esigenze dell'ordine, della sicurezza e della disciplina con quelle del trattamento rieducativo e della risocializzazione. In tal senso, il Direttore dell'istituto penitenziario è il primo garante del rispetto dell'ordinamento penitenziario e della Costituzione poiché agisce come armonizzatore delle diverse esigenze istituzionali, per condurre ad unità la molteplicità e diversità degli interventi professionali, perché figura terza, non specificamente poliziotto né pedagogo, posto in posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto a tutte le altre figure operanti nel carcere: poliziotti penitenziari, funzionari giuridico-pedagogici (gli educatori, come li chiama l'ordinamento penitenziario) ed i funzionari amministrativo-contabili.

Notoriamente, infatti, il mantenimento dell'ordine, della sicurezza e della disciplina non è la finalità esclusiva del carcere ma, conformemente alla Costituzione, all'ordinamento penitenziario e alla normativa internazionale, esso è condizione e presupposto per la realizzazione del trattamento rieducativo e della risocializzazione.

Per questa ragione il legislatore ha inteso creare un corpo speciale di funzionari dello Stato, con un proprio autonomo ordinamento, ai quali ha attribuito lo *status* di diritto pubblico, in ragione delle peculiari funzioni loro affidate nell'ambito del sistema dell'esecuzione penale, attraverso la Legge 27 luglio 2005, n. 154 *"Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria"* e il successivo D. Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 *"Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della L. 27 luglio 2005, n. 154"*.

In questa situazione di emergenza nazionale, spiace constatare che l'unico concorso al quale sia stato sinora dato un significativo impulso e per il quale siano già state fissate la data ed il luogo delle prove scritte sia quello a n. 15 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario mediatore culturale, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale

Segreteria Nazionale

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583



*Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>*

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

## **Sindacato Direttori Penitenziari** - Segreteria Nazionale -

del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie speciale – n. 12 del 9 febbraio 2018. Orbene, lungi da noi il sottovalutare l'importanza della mediazione linguistico-culturale nell'espletamento delle attività di osservazione e trattamento rieducativo dei detenuti, importanza della quale siamo ben consapevoli. Tuttavia, corre l'obbligo di evidenziare che, ai sensi dell'articolo 80 della Legge 26 luglio 1975, n.354 recante l'Ordinamento Penitenziario, per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l'amministrazione penitenziaria può avvalersi non solo di personale di ruolo, ma anche di esperti esterni con qualifica di mediatori culturali e di interpreti, corrispondendo loro, "a parcella" onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. Non solo, ma ai sensi dell'art.35 del D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 recante il Regolamento di Esecuzione dell'Ordinamento Penitenziario nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, per tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali può e deve essere favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli Enti locali o con le organizzazioni del volontariato e, più in generale, del Terzo Settore.

Non vogliamo credere, tuttavia, che tutto ciò sia il frutto di una colpevole sottovalutazione delle carenze organiche presenti e future che affliggono i ruoli della dirigenza penitenziaria in tutti e due i Dipartimenti nei quali il personale che appartiene a questa delicata ed infungibile carriera svolge le sue insostituibili e nevralgiche funzioni istituzionali. Nemmeno vogliamo indulgere alle fole, sicuramente infondate, di chi, nei corridoi di Via Arenula, di Largo Luigi Daga e di Via Damiano Chiesa, andrebbe discettando della tendenza all'estinzione progressiva per "morte naturale" della nostra onorata e benemerita carriera, carriera che starebbe per essere sopravanzata, assorbita o diluita in un meglio precisato e definito "ruolo unico" della dirigenza. Una fantasiosa - ed a nostro parere pernicioso - ipotesi di unificazione delle dirigenze dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia minorile che, lungi dal garantire la stabilità del sistema, farebbe, in realtà, venire meno quella posizione di terzietà del Direttore, gestore di tutte le risorse umane - dell'area dell'ordine e della sicurezza, dell'area dell'osservazione del trattamento rieducativo e della risocializzazione, nonché dell'area amministrativo-contabile - che ne fa il primo garante dei principi costituzionali declinati dall'Ordinamento Penitenziario. Egli, infatti, proprio in virtù di questa sua posizione di dirigente *super partes*, può e deve la sua peculiare ed insostituibile funzione di equilibrio delle diverse funzioni istituzionali che fanno capo alle aree citate, funzioni

**Segreteria Nazionale**

twitter  @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) – Codice Fiscale n.97303050583



Art. 27 della Costituzione: <<La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.>>

Il Si.Di.Pe. (Sindacato dei dirigenti penitenziari) rappresenta i funzionari presenti nelle strutture territoriali (istituti penitenziari, uffici dell'esecuzione penale esterna, scuole di formazione del personale penitenziario), nei Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria, nei Centri per la Giustizia Minorile, nel Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, i quali assicurano l'esecuzione penale, interna

## Sindacato Direttori Penitenziari - Segreteria Nazionale -

che devono concorrere tutte, teleologicamente e armonicamente, tanto nell'esecuzione penale interna quanto in quella esterna - alla realizzazione della funzione rieducativa della pena sancita dalla Costituzione.

Come le SS.LL. sanno siamo abituati a stare alle leggi ed ai fatti: il Legislatore ha deciso da tempo di colmare, con procedura di urgenza le vacanze degli organici dei dirigenti penitenziari del DAP e del DGMC.

Pertanto, per le ragioni sin qui richiamate il Si.Di.Pe., appellandosi a quanto disposto dal Parlamento ed a quanto ordinato dal Governo, in ossequio alle disposizioni contenute nel già citato art.24, comma 2, del D.P.C.M. 2 marzo 2021, chiede che tempestivamente siano espletati i concorsi già pubblicati da tempo e le cui prime prove scritte già troppe volte sono state rinviate.

Per gli stessi motivi di gravità e urgenza questa organizzazione chiede, altresì, che le SS.LL. perorino presso l'Autorità politica la necessità che in questo momento sia ridotta, in misura congrua, la durata del corso di formazione iniziale riservato ai futuri vincitori dei concorsi per l'assunzione dei dirigenti penitenziari dei ruoli di istituto penitenziario, per adulti e minori, e di esecuzione penale esterna, adottando una normativa derogatoria rispetto a quanto previsto dall'articolo 5, comma uno, del Decreto Legislativo 15 febbraio 2006 n. 63, recante "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della Legge 27 luglio 2005, n. 154", analogamente a quanto è stato già previsto per i vincitori di un recente concorso per l'accesso alla carriera prefettizia dall'articolo 74, comma 6, del Decreto Legge n. 18/2020.

Alla luce di quanto sopra rappresentato questa organizzazione sindacale resta in attesa di conoscere le urgenti e positive iniziative che saranno adottate a riguardo.

*Cordiali saluti.*

**Il Segretario Nazionale  
Rosario Tortorella**

**PRESIDENTE**  
*Dott.ssa Grazia DE CARLI*

**SEGRETARIO NAZIONALE VICARIO**  
*Dott. Francesco D'ANSELMO*

**SEGRETARIO NAZIONALE AGGIUNTO**  
*Dott. Nicola PETRUZZELLI*

**Segreteria Nazionale**

twitter @sidipetort - e-mail: [sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@pec.it) - [sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com](mailto:sidipe.seg.naz.tortorella@gmail.com) - tel. 3807532176  
sito web [www.sidipe.it](http://www.sidipe.it) - Codice Fiscale n.97303050583